

Febbraio 13, 2026

PPWR: focus sulla progettazione degli imballaggi nel secondo appuntamento del percorso di approfondimento

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=""]Il secondo appuntamento del percorso di approfondimento dedicato al nuovo Regolamento PPWR ha acceso i riflettori su uno dei temi più strategici della riforma: la progettazione degli imballaggi. Un passaggio cruciale, destinato a incidere in modo diretto sulla conformità normativa e sulla competitività delle imprese nel nuovo scenario europeo.

Al centro dell'incontro l'analisi degli **articoli 5, 6 e 7** del PPWR: dall'uso delle sostanze negli imballaggi ai requisiti di progettazione per il riciclo, fino alle percentuali minime di contenuto riciclato nella plastica. **È emerso con chiarezza che le scelte compiute in fase progettuale rappresentano la leva determinante per rispondere agli obblighi del Regolamento e anticiparne gli impatti operativi.**

Particolare attenzione è stata dedicata alla **centralità del fabbricante**, figura direttamente responsabile del rispetto degli obblighi di progettazione. (In assenza di stabilimento nell'UE, la responsabilità ricade sull'importatore, mentre il fornitore di imballaggi svolge un ruolo tecnico e documentale di supporto). Un assetto che, in ogni caso, ridefinisce responsabilità e processi lungo tutta la filiera.

Ampio spazio è stato dato all'**articolo 5 dedicato alle sostanze pericolose** che punta a ridurre la presenza di sostanze pericolose negli imballaggi con limiti su metalli pesanti e PFAS. Importante data del 12 agosto 2026, giorno in cui entreranno in vigore le nuove restrizioni. Sfortunatamente sono ancora tante le questioni aperte: dall'armonizzazione con il REACH ai metodi di analisi.

Marino Lamperti, Unionplast, ha proseguito con un focus sull'**articolo 6** che riguarda la progettazione per il riciclo, le classi di prestazione e la riciclabilità, oltre al riciclaggio su scala.



Le prime norme sull'articolo, che riguardano criteri generali e protocolli di valutazione della riciclabilità, sono attese **entro fine marzo**. Gli atti delegati della Commissione UE dovranno essere pubblicati entro il **1° gennaio 2028**, con criteri di progettazione applicabili dal **1° gennaio 2030**.

Cosa è emerso dall'analisi dell'art. 6?

- Dal **2030**, solo gli imballaggi conformi alle **classi A, B e C di riciclabilità** potranno essere immessi sul mercato.
- La classe di prestazione influenzera il **contributo economico** che il produttore dovrà versare ai sistemi di raccolta e riciclo: maggiore riciclabilità significa contributo minore.
- Sono previsti criteri specifici anche per componenti integrati o separati dell'imballaggio.
- Sono previste **eccezioni** per alcune categorie ma chi li produce per la vendita dovrà comunque aderire ai sistemi di raccolta/riciclo. Particolare attenzione è stata riservata agli imballaggi plastici e agli imballaggi innovativi che possono restare sul mercato per cinque anni in attesa di criteri ad hoc.
- Restano però **questioni aperte** su cosa fare fino al 2030 e su come saranno integrate le norme CEN nei testi UE.

Infine **Maria Cristina Poggesi**, Diretrice di IPPR, ha illustrato le novità dell'**articolo 7**, che introduce l'obbligo di **contenuto di plastica riciclata negli imballaggi**, rendendo vincolante un requisito di sostenibilità che nella precedente Direttiva Imballaggi non era imposto in questi termini. **L'obiettivo è rafforzare la circolarità**, ridurre l'impiego di materia prima vergine e stimolare la domanda di materiali riciclati post-consumo.

L'articolo 7 si **applica esclusivamente alla plastica riciclata da rifiuti post-consumo**, escludendo gli scarti industriali. Il **contenuto riciclato deve essere presente in tutte le componenti in plastica che rappresentano almeno il 5% in peso dell'imballaggio**, comprese etichette e imballaggi sensibili al contatto, salvo specifiche deroghe. Le percentuali minime variano in base alla tipologia (contact sensitive o non contact sensitive, PET o altri polimeri) e devono essere calcolate come media annua per impianto di produzione. **Le due scadenze principali sono il 1° gennaio 2030 e il 1° gennaio 2040.**



Non mancano elementi di incertezza: sono previste possibili deroghe e revisioni delle percentuali dopo il 2032, mentre metodologia di calcolo, documentazione tecnica e tecnologie di riciclo ammesse saranno definite con un Atto di esecuzione atteso entro il 31 dicembre 2026.

In questo scenario di relativa incertezza Unionplast e IPPR invitano le imprese a prepararsi per tempo, non solo attraverso gli incontri informativi dedicati al PPWR ma anche operativamente attraverso strumenti di certificazione come Plastica Seconda Vita e il suo repertorio online.

È ancora possibile iscriversi ai prossimi appuntamenti del percorso informativo dedicato al PPWR.

Iscrizione: la partecipazione al ciclo di webinar avviene previa compilazione del modulo di iscrizione, da inviare all'indirizzo e-mail unionplast@federazionegommoplastica.it.

Nel modulo dovranno essere indicati:

- l'azienda di appartenenza;
- i nominativi dei partecipanti;
- i relativi indirizzi e-mail.

A seguito della ricezione del modulo, Unionplast fornirà le istruzioni per il pagamento e confermerà l'iscrizione.

Quota di partecipazione (complessiva per i 7 webinar):

- € 200 per le aziende associate Unionplast (quota unica per azienda, valida per l'intero ciclo)
- € 450 per partecipante per le aziende non associate (€ 250 per ogni ulteriore partecipante)

Sei ancora in tempo per iscriverti, ecco il Link [form di registrazione](#)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]



Allegati

-

